

revole della C. G. C. I. in merito alla perizia stessa;

2°) di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

a) - tasso d'interesse 8% (otto per cento) annuo;

b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuatrice in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale: oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuatrice ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici